

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I.
2. Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II.
3. Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione.
4. Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽¹⁾.
5. Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 3

Ricevimento della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richieste di informazioni supplementari

L'autorità competente può inviare al richiedente una richiesta di informazioni specificando le informazioni supplementari necessarie per procedere alla valutazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

